Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione nel caso 1963/2009/ELB - Mancata concessione di un'indennità destinata a coprire spese supplementari

Decisione
Caso 1963/2009/ELB - **Aperto(a) il** 11/09/2009 - **Decisione del** 16/12/2010

Il denunciante lavora per la Commissione europea. Lo statuto dei funzionari dispone che l'assegno per figli a carico può essere raddoppiato qualora, in conseguenza di una grave malattia del figlio, il funzionario deve sopportare oneri gravosi. Nel 2006 al figlio del denunciante era stata diagnosticata una grave malattia. Il denunciante chiedeva che gli venisse raddoppiato l'assegno per suo figlio.

La Commissione acconsentiva ad accordare l'assegno raddoppiato solo dal 2008 e dichiarava di poter accordare l'assegno raddoppiato solo a partire dalla data in cui era stata effettuata la richiesta di tale assegno, sostenendo che il denunciante ne aveva fatto richiesta solo nel 2008.

Il Mediatore proponeva una soluzione amichevole alla Commissione, chiedendo a quest'ultima di rivedere la sua decisione. Rilevava che il denunciante era in grado di fornire prove a sostegno del fatto che effettivamente avesse presentato richiesta per l'assegno raddoppiato nel 2006, subito dopo la diagnosi della grave malattia del figlio.

In base alle prove fornite dal denunciante, la Commissione accettava di concedergli l'assegno raddoppiato dal 2006. Il denunciante, soddisfatto del risultato, ringraziava il Mediatore per l'assistenza offertagli nella soluzione della questione.

Il Mediatore ha archiviato il caso nei termini in cui la Commissione lo aveva risolto.

Il contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda il pagamento di un'indennità che un agente della Commissione ha sostenuto di avere diritto a causa della grave malattia di suo figlio.

2. Il denunciante è un funzionario che lavora presso la Commissione europea. Nel 2 006 ha chiesto alla Commissione di riconoscere che suo figlio era affetto da una grave malattia. Il denunciante ha chiesto al medico di fiducia della Commissione se, a seguito di tale diagnosi, potesse beneficiare di un'indennità maggiorata per un figlio a carico o di qualsiasi altra assistenza finanziaria. Nel maggio 2006 la Commissione ha riconosciuto ufficialmente che il figlio del denunciante era affetto da una grave malattia. Di conseguenza, le spese mediche di suo figlio sono state interamente coperte a partire da tale data. Tuttavia, la Commissione non ha risposto al denunciante per quanto riguarda il suo potenziale diritto a un aumento dell'assegno per figli a carico.

3. Nel giugno 2008 il denunciante ha chiesto alla Commissione di aumentare l'assegno per figli a carico concessogli. Gli è stata concessa una doppia indennità a decorrere dal 1º giugno 2008 [1] [Link]. Dato che la Commissione ha rifiutato di concedergli la doppia indennità a partire dal 2006, il denunciante si è rivolto al Mediatore.

Oggetto dell'indagine

4. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e richieste.

Asserzione:

La Commissione non ha rispettato il suo dovere di sollecitudine per il benessere del suo personale.

A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha sostenuto che, quando ha accettato la sua richiesta di riconoscere la grave malattia di suo figlio, la Commissione avrebbe dovuto fornirgli informazioni sulla possibilità di ricevere un doppio assegno per un figlio a carico.

Domanda:

La Commissione dovrebbe versargli due anni di doppia indennità per un figlio a carico e ricalcolare il suo stipendio dall'aprile 2006 al maggio 2008.

L'inchiesta

5. Il 31 luglio 2009 il denunciante ha presentato la sua denuncia al Mediatore. L'11 settembre 2009 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha trasmesso la denuncia alla Commissione, che ha poi inviato il suo parere al Mediatore il 3 dicembre 2009. Il parere è stato trasmesso al denunciante, che non ha presentato osservazioni.

6. Il 4 ottobre 2010 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta amichevole di soluzione. L'8 novembre 2010 la Commissione ha risposto alla proposta del Mediatore. La risposta è stata trasmessa al denunciante. Il 24 novembre 2010 i servizi del Mediatore hanno telefonato al denunciante per ottenere le sue osservazioni sulla risposta della Commissione.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Asunta di mancato rispetto del dovere di diligenza per il benessere del personale e relativo reclamo

Argomenti presentati al Mediatore

7. Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha rispettato il suo dovere di diligenza nei confronti del suo personale. A sostegno della sua affermazione, egli ha sostenuto che, quando ha accolto la sua richiesta di riconoscere la grave malattia di suo figlio, la Commissione avrebbe dovuto fornirgli informazioni sulla possibilità di ricevere un doppio assegno per un figlio a carico. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto pagargli due anni di doppia indennità per il figlio a carico e ricalcolare il suo stipendio dall'aprile 2006 al maggio 2008.

8. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che la prassi concordata tra l'Ufficio per la gestione e il pagamento dei diritti individuali (PMO) e il servizio medico consiste nel concedere la doppia indennità per i figli a carico alla data in cui un funzionario presenta una richiesta scritta al riguardo. Il funzionario deve inviare al PMO una richiesta scritta accompagnata da una relazione medica completa e recente. Sulla base di questi documenti, il PMO crea un fascicolo e lo inoltra al Servizio medico. A seguito del parere del medico di fiducia, il fascicolo viene rinviato al PMO, che redige una decisione formale sulla richiesta.

9. La Commissione ha inoltre sostenuto che, conformemente alla giurisprudenza dei giudici dell'Unione [2] [Link], la richiesta non poteva essere accolta con effetto retroattivo a partire dall'aprile 2006, dato che era stata presentata nel giugno 2008.

10. La Commissione ha aggiunto che la disposizione relativa alla doppia indennità per un figlio a carico è chiaramente definita nello Statuto (artt. 62, 67, n. 1, e 67, n. 3). Tali disposizioni non lasciano spazio all'interpretazione. Sono inoltre disponibili sul sito web interno della Commissione. In linea con il principio generale secondo cui nessuno può ignorare la legge, il denunciante non può, secondo la Commissione, sostenere che il servizio medico o l'autorità che ha il potere di nomina non gli abbiano fornito informazioni pertinenti, al fine di spiegare perché non ha chiesto la doppia indennità quando è stata diagnosticata la grave malattia di suo figlio.

11. La Commissione ha spiegato che, a causa delle norme sui segreti medici, né il medico di fiducia né il PMO potevano trasmettere ad altri servizi informazioni sulla grave malattia del figlio del denunciante.

12. La Commissione ha convenuto che, come ha sottolineato il denunciante, la giurisprudenza dei giudici dell'Unione prevede che l'istituzione eserciti un dovere di diligenza nei confronti del suo personale [3] [Link]. Tale principio riflette l'equilibrio tra i diritti e i doveri reciproci creati dallo Statuto nei rapporti tra l'autorità pubblica e i suoi agenti. Ciò implica che, quando un'istituzione prende una decisione in merito alla situazione di un funzionario, dovrebbe tener conto dell'interesse del servizio e dell'interesse del funzionario [4] [Link].

13. Tuttavia, la Commissione ha spiegato che, dato l'ampio potere discrezionale delle istituzioni nell'interpretare l'interesse del servizio, il controllo dei giudici dell'Unione si limita a valutare se l'istituzione abbia agito entro limiti ragionevoli [5] [Link] e non abbia utilizzato il suo potere discrezionale in modo manifestamente errato [6] [Link]. Nel caso di specie, la Commissione ha sostenuto di non aver rispettato il suo dovere di diligenza e di aver agito entro limiti ragionevoli. Il denunciante non ha ottenuto informazioni dal medico di fiducia, il cui ruolo non è comunque quello di fornire tali informazioni. Inoltre, il denunciante non ha agito per due anni. In tali circostanze, avrebbe dovuto rivolgersi, dopo un periodo di tempo ragionevole, alla direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG HR) o al PMO. La Commissione ha accettato che, se i fatti fossero stati tecnici e complessi, non si sarebbe aspettata che il denunciante si rivolgesse alla DG HR o al PMO. Tuttavia, il caso in esame era piuttosto semplice.

14. La Commissione ha continuato a sostenere che il dovere di diligenza non può comportare che l'istituzione agisca contro le disposizioni e le norme applicabili [7] [Link].

15. Anche se non vi fossero state informazioni preliminari, il che non è avvenuto, ciò non avrebbe portato all'annullamento della decisione [8] [Link].

16. Infine, la Commissione ha sottolineato che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell'Unione che danno luogo a indennità dovrebbero essere interpretate restrittivamente [9] [Link].

La valutazione preliminare del Mediatore che porta a una proposta di soluzione amichevole

17. Ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto,

"1. Gli assegni familiari comprendono:

... B) assegni per figli a carico;...

3. L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato, con decisione speciale motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, basata su documenti medici attestanti che il minore

interessato soffre di un handicap mentale o fisico che comporta spese pesanti per il funzionario."

18. Il Mediatore ha osservato che, nell'aprile 2006, quando il denunciante ha chiesto il riconoscimento della gravità della malattia di suo figlio, ha chiesto anche di ricevere tutte le prestazioni a sua disposizione. Ha dichiarato quanto segue:

"Je souhaiterais savoir si je peux bénéficier d'une augmentation de l'allocation pour enfant à charge — ou de tout autre compensation financière — étant donné que les frais relatifs à cette maladie sont lourds."

Secondo il Mediatore, la suddetta dichiarazione, pur non menzionando in modo comprensibile l'articolo 67 dello Statuto, deve essere intesa come una richiesta per il denunciante di ricevere tutte le prestazioni a sua disposizione, compresa la doppia indennità per un figlio a carico, specificamente menzionata nella lettera del denunciante dell'aprile 2006.

19. Nel settembre 2008 il denunciante ha inviato la sua richiesta al PMO. Sulla base delle informazioni di cui disponeva all'epoca, il PMO ha ritenuto che la data della " *richiesta iniziale* " del denunciante fosse giugno 2008 (il PMO ha rilevato dal fascicolo a sua disposizione che il denunciante aveva contattato il medico di fiducia nel giugno 2008 per chiedere il doppio assegno per un figlio a carico). Tuttavia, sulla base delle prove ora presentate dal denunciante, il Mediatore ha osservato che la data della " *richiesta iniziale* " al medico di fiducia avrebbe dovuto essere l'aprile 2006. Ciò è dovuto al fatto che in quella data il denunciante ha intrapreso il primo passo nel processo di ricerca del doppio assegno per un figlio a carico. Mentre l'intero processo ha richiesto due anni per essere completato — perché, come ha ammesso la Commissione, non ha mai risposto alla richiesta del denunciante dell'aprile 2006 [10] [Link]— questo ritardo nel completamento della procedura non dovrebbe comportare una perdita per il denunciante.

20. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha dichiarato in via preliminare che la mancata concessione dell'indennità da parte della Commissione a partire dall'aprile 2006 costituiva un caso di cattiva amministrazione. Ha pertanto presentato la seguente proposta di soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo:

"Tenendo conto delle conclusioni del Mediatore, la Commissione potrebbe riconsiderare la sua decisione di non concedere al denunciante il doppio assegno per un figlio a carico a partire dall'aprile 2006."

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

21. Nella sua risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione ha osservato che, nella sua lettera al medico di fiducia dell'aprile 2006, il denunciante ha esplicitamente chiesto il doppio assegno per un figlio a carico. Dato che i) il medico di fiducia non era competente a rispondere

a tale richiesta e (ii) il denunciante non ha successivamente contattato il servizio competente della Commissione, la Commissione ha ritenuto che la richiesta del denunciante avrebbe dovuto essere trasmessa internamente al servizio competente e trattata entro i termini previsti dalla legge. La Commissione ha accettato che la mancata trasmissione della richiesta del denunciante al servizio competente non dovrebbe causare danni finanziari al denunciante. La Commissione ha quindi accettato di concedere al denunciante il doppio assegno per un figlio a carico a partire dall'aprile 2006.

22. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha informato il Mediatore di essere soddisfatto della risposta della Commissione. Ringrazia il Mediatore per il suo lavoro.

Valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

23. Il Mediatore accoglie con favore la risposta positiva della Commissione alla sua proposta di soluzione amichevole. Dalle osservazioni del denunciante risulta che quest'ultimo è soddisfatto della risposta della Commissione alla proposta di soluzione amichevole. Conclude pertanto che è stata raggiunta una soluzione amichevole alla denuncia.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Una soluzione amichevole alla denuncia è stata raggiunta con soddisfazione del denunciante.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 16 dicembre 2010

[1] [Link] Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto:

" *L'assegno per figli a carico può essere raddoppiato, con decisione speciale motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, basata su documenti medici attestanti che il minore in questione soffre di un handicap mentale o fisico che comporta spese pesanti per il funzionario".*

[2] [Link] Causa 224/82, *Meiko-Konservenfabrik contro RFA* , Racc. 1983, pag. 2539. Il paragrafo 12 stabilisce che "in linea di principio, è contrario al principio della certezza del diritto che un

atto comunitario specifichi una data anteriore alla sua pubblicazione come data di entrata in vigore".

Causa T-237/00, *Reynolds/Parlamento* , Racc. PI pagg. I-A-385 e II-1731. I paragrafi 117 e 118 recitano quanto segue (nell'originale francese): "selon une jurisprudence constante, le retrait rétroactif d'un acte administratif conférant des droits subjectifs est soumis à des conditions très strictes...le seul argument du défendeur, selon lequel il est de pratique courante, pour l'administration, de prendre des actes concernant la carrière des fonctionnaires avec effet au premier ou au au au quinzième jour du mois pour faciliter le calcul des traitements ne justifie pas une exception au principe général de non-rétroactivité des décisions affectant la situation juridique et financière du destinataire..."

[3] [Link] Causa T-79/98, *Carrasco Benitez/EMEA* , Racc. PI pagg. I-A-29 e II-127, punto 55; Causa T-282/03 *, CEUNIK/Commissione* , Racc. PI pagg. I-A-235 e II-1075, punto 74.

[4] [Link] Causa 321/85, *Schwiering/Corte dei conti* , Racc. 1986, pag. 3199, punto 18; Causa C-298/83 P, *Klinke/Corte di giustizia* , Raccolta 1994, pag. I-3009, punto 38; Cause riunite T-33/89 e T-74/89, *Blackman/Parlamento* (Racc. 1993, pag. II-249, punto 96).

[5] [Link] Causa T-236/02 *Marcuccio/Commissione* , Racc. PI pagg. I-A-365 e II-1621. Il paragrafo 129 stabilisce quanto segue (nell'originale francese): "Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et obblighi réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public, les exigences de ce devoir ne sauraient empêcher l'AIPN d'adopter les mesures qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l'intérêt du service. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions pour évaluer l'intérêt du service, le Tribunal doit se limiter à vérifier si l'AIPN s'est tenue dans des Limits non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée."

[6] [Link] Causa T-3/96, *Haas/Commissione* , Raccolta 1998, pagg. I-A-475 e II-1395. Il paragrafo 53 stabilisce quanto segue (nell'originale francese): "Compte tenu toutefois du large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'institution concernée s'est tenue dans des limitis raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée."

V. anche causa T-257/97, *Herold/Commissione* (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-251, punto 99).

[7] [Link] Causa T-14/03, *Di Marzio/Commissione* , Raccolta 2004, pagg. I-A-43 e II-167, punto 10; Causa T-324/04 *F/Commissione* [2007], punto 169; Causa T-424/04, *Angelidis/Parlamento* , Racc. PI pagg. I-A-2-323 e II-A-2-1649, punto 122; e causa T-416/03, *Angelidis/Parlamento* (Racc. PI pagg. I-A-2-317 e II-A-2-1607, punto 117).

[8] [Link] Causa T-58/05 *Centeno Mediavilla e.a./Commissione, Raccolta* 2007, pag. II-2523.

L'articolo 150 stabilisce quanto segue: "Tuttavia, sebbene una carenza di informazioni preliminari sia tale da costituire un argomento efficace per rendere la Comunità extracontrattuale responsabile nei confronti delle parti interessate, essa non è di per sé tale da rendere illegali le decisioni impugnate."

[9] [Link] Causa T-66/05 *Sack/Commissione* [2007], sentenza dell'11 dicembre 2007, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 129; Causa T-324/04, *F/Commissione* , citata, punto 110; Causa F-85/06 *Bellantone/Corte dei conti* [2007], sentenza del 9 ottobre 2007, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 65.

[10] [Link] Il Mediatore sottolinea che tale ritardo non è stato causato dal PMO. Una volta informato della richiesta del denunciante, il PMO ha adottato misure per evadere la richiesta senza indugio.